

The background features a blue gradient with various sizes of virus-like icons scattered throughout. A vertical red line is positioned to the right of the 'MR' text.

MR

Decreto “Cura Italia”
misure fiscali a sostegno
delle imprese e delle famiglie:
**nuovi chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate**

Decreto "Cura Italia": nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Con la pubblicazione della Circolare del 3 aprile 2020, n. 8/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle misure di carattere fiscale introdotte dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**").

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti, nonché facilitare la fruizione dei chiarimenti resi, analizziamo gli stessi suddividendoli nelle seguenti aree tematiche:

- proroga e sospensione dei termini per adempimenti e versamenti;
- misure a sostegno delle imprese;
- premio ai dipendenti;
- erogazioni liberali;
- sospensione delle attività degli enti impositori, versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e termini dei procedimenti tributari.

Proroga e sospensione dei termini per adempimenti e versamenti

Differimento generalizzato dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020

Relativamente alla proroga al **20 marzo 2020** prevista per **tutti** i contribuenti dei **versamenti** in scadenza il **16 marzo 2020** nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, l'Agenzia ha chiarito che rientrava tra tali versamenti, quello relativo alla tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, che pertanto doveva essere effettuato entro lo scorso 20 marzo.

Sospensione generalizzata degli adempimenti fiscali

Relativamente alla sospensione generalizzata per tutti i contribuenti degli **adempimenti tributari** diversi rispetto ai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in scadenza tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, è stato precisato che:

- **non** rientra nell'ambito degli adempimenti sospesi, l'emissione della **fattura**, sia elettronica che cartacea. Si tratta infatti di un documento destinato alla controparte contrattuale, necessario per adempiere a taluni obblighi nascenti dallo stesso decreto "Cura Italia" e funzionale all'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (i.e. detrazione dell'IVA e deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).
- è prorogata la presentazione dei modelli **INTRASTAT** la cui presentazione è in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- tra gli adempimenti sospesi rientrano anche le comunicazioni mensili e annuali che le *holding* sono tenute ad inviare all'Agenzia delle entrate;
- rientrano nell'ambito della sospensione anche le scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea che telematica;
- sono sospesi i termini per la registrazione dei contratti di comodato e di locazione;
- sono sospesi i termini per la presentazione della dichiarazione di successione;
- non sono sospesi i termini di legge per la redazione dei inventari;
- la sospensione si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/1973.

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi e compensi non superiori ad € 400.000

Con riferimento alla possibilità per i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi **non superiori ad € 400.000**, di non assoggettare al ritenuta d'acconto i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, l'Agenzia ha precisato che:

- i contribuenti che posseggono tutti i requisiti previsti dalla norma omettono l'indicazione della ritenuta nella fattura, rilasciando apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 62, c. 7 del DL 18/2020;
- non concorrono alla formazione della soglia di € 400.000 i componenti positivi indicati in dichiarazione ai fini degli ISA;
- i contribuenti provvedono al versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando uno specifico codice tributo di prossima emanazione.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per i settori più colpiti dal Covid-19

Con riferimento alla sospensione, dal **17 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020**, per le imprese operanti nel settore del turismo o in altri specifici settori indicati dall'articolo 61 del DL "Cura Italia", dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonché di quelli relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- nel caso di esercizio di **più attività** nell'ambito della stessa impresa, di cui solo una o parte di esse rientri tra quelle per le quali è prevista la sospensione, per beneficiare della sospensione occorre che le attività rientranti tra quelle oggetto della stessa siano svolte in **maniera prevalente** rispetto alle altre esercitate dalla medesima impresa;
- per la corretta identificazione delle attività che possono beneficiare della sospensione, i codici ATECO indicati nelle Risoluzioni n. 12/E e 14/E del 2020 hanno carattere **meramente indicativo** e non esaustivo;
- in presenza di imprese operanti nel settore turistico – per le quali sono stati sospesi i termini relativi al versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 – che hanno optato per il **gruppo IVA**, per beneficiare di detta sospensione è sufficiente che i soggetti appartenenti allo stesso esercitino una o più attività riconducibili tra quelle di cui all'articolo 61 del DL n. 18/2020, e sempreché l'ammontare dei ricavi relativi ad esse sia prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati dalle società del gruppo. Medesime considerazioni valgono anche nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo;
- **non** trovano applicazione gli obblighi di versamento e conseguenti controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti di cui all'art. 17-bis del DLgs n. 124/1997 (**N.B.** tale previsione si applica anche per tutti le altre categorie di contribuenti per i quali sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute).

Misure a sostegno delle imprese

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Con riferimento al riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del **60%** dell'ammontare del canone di locazione di **marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe), l'Agenzia ha chiarito che:

- il credito spetta solo a condizione che il canone **sia stato pagato**;
- sono **esclusi** dal credito d'imposta i contratti di locazione rientranti nelle altre categorie catastali, diverse da quella C/1, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale".

Premio ai dipendenti

Per quel che concerne l'erogazione di un bonus di € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di **marzo 2020** in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo **non superiore a 40.000 euro**, l'Agenzia ha chiarito che:

- ai fini del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del premio spettante rileva il rapporto tra le **ore effettivamente lavorate nel mese di marzo e le ore lavorabili**, come contrattualmente previsto. Nel rapporto **non** devono essere compresi i giorni di ferie o quelli di malattia;
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020, il *bonus* spetta in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede della società;
- si devono intendere ricompresi tra i giorni di lavoro svolti presso la sede della società, anche quelli in cui il lavoratore ha prestato le attività lavorative in trasferta presso i clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa. Sono al contrario **esclusi** i giorni in cui i lavoratori hanno prestato la propria attività lavorativa in modalità *smart working*;
- ai fini della quantificazione del bonus non rileva la tipologia di contratto (*full time* o *part time*);
- ai fini della quantificazione della soglia di € 40.000 rilevano solo i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF, restando pertanto esclusi quelli assoggettati a tassazione separata o sostitutiva (i.e. bonus produttività);
- per beneficiare del bonus, il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione attestante che il reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2019 non eccede € 40.000;
- il datore di lavoro può utilizzare in compensazione in F24 il bonus, senza limiti all'utilizzo.

Erogazioni liberali

Con riferimento alle misure previste per favorire le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e sdai oggetti titolari di reddito d'impresa, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato precisato che:

- le donazioni in natura **non sono** rilevanti ai fini IVA e il donante mantiene il diritto alla detrazione;
- nell'ambito oggetto delle erogazioni in natura, effettuate sia dalle persone fisiche che dai soggetti titolari di reddito d'impresa, rientrano anche quelle aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, a condizione che i beneficiari delle stesse siano i suddetti soggetti ovvero **direttamente** le strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche o private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid – 19.

Sospensione delle attività degli enti impositori, versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e termini dei procedimenti tributari

Prescrizione e decadenza delle attività degli uffici

L'articolo 64 del Decreto Cura Italia, richiamando l'articolo 12 del DLgs n. 159/2015, prevede la proroga di due anni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui si verifica la sospensione di versamenti e adempimenti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che detta proroga si applica a tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini ed alla generalità dei tributi.

Sono, dunque, prorogati i termini per:

- l'accertamento dell'imposta sui redditi;
- l'accertamento dell'IVA;
- la rettifica e la liquidazione dell'imposta di registro,
- la rettifica e la liquidazione dell'imposta di successione e donazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo:

- per le imposte dirette e IVA, il termine per le attività di accertamento in relazione **all'anno 2015 e all'anno 2014** (per il solo caso della dichiarazione omessa), in scadenza il **31 dicembre 2020**, è prorogato al **31 dicembre 2022**;
- per l'imposta di registro, il termine per la rettifica e la liquidazione di un atto presentato per la registrazione il 26 giugno 2017, che sarebbe dovuto spirare il 26 giugno 2020, è prorogato al **31 dicembre 2022**.

La proroga del periodo di accertamento si applica anche a quelle attività per le quali è prevista una decadenza infrannuale, come può avvenire per l'imposta di registro.

Attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi

Come già chiarito dalla Circolare 6/E del 23 marzo 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici, prevista dall'articolo 67, c. 1, del Decreto Cura Italia non sospende l'espletamento da parte degli uffici delle attività di istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta di documentazione utile.

Lo svolgimento delle attività avverrà secondo modalità idonee a contenere il contagio da coronavirus.

Sospensione dei termini e accertamento con adesione

Come già chiarito con la Circolare 6/E del 23 marzo 2020, viene confermato che in caso di presentazione di un'istanza di adesione all'avviso di accertamento, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di **90 giorni** (previsto dall'art. 6, c. 3, del DLgs 218/1997), sia la sospensione **dal 9 marzo al 15 aprile 2020** (prevista dall'articolo 83 del Decreto Cura Italia).

La Circolare 8/E del 3 aprile 2020 conferma che non è sospeso (né beneficia di proroga) il termine di **20 giorni** previsto dall'art. 8 del DLgs 218/1997 per il versamento degli importi (o della prima rata degli stessi) dovuti in base all'avviso di accertamento.

Viene inoltre precisato che la sospensione dei termini di impugnazione di cui all'art. 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definitivi che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l'impugnazione dell'atto, quale ad esempio la presentazione delle istanze IPEA/IPEC.

Gestione delle istanze di sospensione legale della riscossione

Viene precisato che ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Cura Italia è sospeso **fino al 15 aprile 2020** il termine per la presentazione della dichiarazione che il contribuente, ai sensi dell'articolo 1, c. 538 della L. n. 228/2012, deve fornire per documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

I termini per l'esecuzione dei consequenziali adempimenti previsti a carico dell'ente creditore dall'articolo 1, commi 537-543, della L. 228/2012, sono sospesi ai sensi dell'articolo 67 del Decreto, ossia dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Per maggiori informazioni, potete

contattare Davide Rossetti

Name Partner

(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

o Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi,

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it).

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2 – 20122 Milano
MorriRossetti.it